

Estratto della convenzione firmata il 9 aprile 2018

CONVENZIONE TRA UNIVERSITA' CA' FOSCARI VENEZIA E ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE CA' FOSCARI PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ AUTOGESTITA DEL PERSONALE DELL'UNIVERSITÀ CA' FOSCARI INDIRIZZATA A PROMUOVERE E FAVORIRE L'AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE ATTRAVERSO LA VALORIZZAZIONE IN OGNI SUA FORMA DEL TEMPO LIBERO.

TRA

L'Università Ca' Foscari Venezia (di seguito denominata anche "Università") con sede e domicilio fiscale in Venezia. Dorsoduro 3246 C.F. 80007720271. rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Michele Bugliesi. domiciliato per la sua carica in Dorsoduro 3246. 30123 Venezia

E

L'Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Ricreativo Culturale ca· Foscari (di seguito denominato C.R.C) con sede e domicilio fiscale in Venezia. Dorsoduro 3246 presso l'Università Ca' Foscari Venezia . C.F. 02999050277. in persona del Presidente Sig.ra Daniela Rimo. domiciliata per la sua carica in Dorsoduro 3246 -30123 -Venezia:

congiuntamente denominate ·'parti''

PREMESSO

- che le disposizioni dell'art. 3 della Legge 23/86. e dell'art. 21. comma I e 6. del D.P.R. 319190. confermate dall'art. 60 del Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Università - Quadriennio giuridico 2006/2009. prevedono che le Università possano favorire le attività a scopo culturale. ricreativo e sociale del personale universitario:

- che l'art. 2. comma 8. dello Statuto dell'Università prevede che l'Università promuova attività culturali. sportive e ricreative per gli studenti e il personale e sostiene le attività formative autogestite dagli studenti:

- che il 25 marzo 2016 è stato stipulato un protocollo di intesa tra la CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane). il CoDAU (Convegno dei Direttori generali delle Amministrazioni Universitarie) e l'ANCIU (Associazione Nazionale Circoli Italiani Universitari). che fissa i criteri per la gestione organizzativa delle attività sociali. culturali e ricreative negli atenei italiani:

che nella seduta del 14 ottobre 2016 il Consiglio di Amministrazione dell'Università ha deliberato la prima applicazione del suddetto Protocollo d'Intesa considerando la partecipazione del personale tecnico-amministrativo alle manifestazioni sportive e culturali dell'ANCIU come attività di interesse per l'Ateneo. in quanto l'attività sportiva contribuisce positivamente alla crescita del sentimento di appartenenza all'istituzione e allo spirito di squadra e indirettamente alla visibilità dell'Ateneo:

- che è opportuno regolare con apposita convenzione tutti i rapporti che intercorrono tra l'Università e il C.R.C.;

- che nulla impedisce che gli Atenei, nella propria autorganizzazione, mettano a disposizione propri locali per attività sociali e ricreative o partecipino alle spese delle medesime, se le considerano rientranti nei propri lini istituzionali;
- che il C.R.C. è una Associazione senza scopo di lucro, costituitasi in data 21 ottobre 1992 con atto n. 23366, per iniziativa di un gruppo di Dipendenti Universitari;
- che l'Assemblea Straordinaria dei Soci del C.R.C. tenutasi a Venezia il 07 aprile 2014, ha deliberato a norma di Statuto, le modifiche atte a rendere lo Statuto della Associazione adeguato alle normative specifiche vigenti (D.L. n. 460 del 4/12/1997 e Legge n.383 del 7/12/2000) e allo statuto nazionale dell'ANCIU, al fine di ottenere il riconoscimento ministeriale come Associazione di Promozione Sociale;
- che il C.R.C. .. quale centro di vita associativa, finalizza la sua attività a promuovere iniziative a carattere ricreativo, culturale, sportivo-dilettantistico e di turismo sociale favorendo la socializzazione e lo spirito associativo del personale universitario, dei loro famigliari e del personale in quiescenza promuovendo la loro diretta partecipazione alla gestione di attività nel tempo libero dal servizio contribuendo positivamente alla crescita del sentimento d'appartenenza all'istituzione e a migliorare la qualità della vita all'interno dell'Università;
- che gli organi Direttivi del C.R.C. (Presidente e Consiglio Direttivo) sono formati mediante regolari elezioni tra gli associati:

che l'Università Ca' Foscari non intende, al momento, istituire al proprio interno strutture per la gestione diretta di quanto previsto al comma I dell'art. 21 del D.P.R. 3/8/90, n. 319:

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – L'individuazione delle parti e le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 – L'università favorisce l'attività del C.R.C.

Art. 3 -L'Università, al fine di consentire al C.R.C. di svolgere le proprie attività in favore degli associati, **concede al medesimo lo spazio ubicato al piano quarto/sottotetto della sede di Ca' Foscari, Dorsoduro 3246, delimitato in colore rosso nell'allegata planimetria (allegato n. I). *L'università provvede, altresì, a fornire in uso gratuito al C.R.C. .. per la suddetta Sede, i servizi, l'arredamento, il materiale e le attrezzature attualmente in dotazione nel locale di cui sopra e idonei alle esigenze di normale funzionamento dell'Ufficio ed espressamente indicata nell'Allegato 2 alla presente convenzione. L'Ateneo si farà carico altresì delle utenze (luce, riscaldamento/raffrescamento, telefono) e del servizio di pulizia dei locali concessi in uso. Nell'Allegato 2 è altresì indicato lo stato in cui la dotazione viene consegnata. Il C.R.C. si impegna a restituire la dotazione nel medesimo stato, fatto salvo il normale deterioramento derivante dall'uso della medesima. Sarà cura dell'Università, qualora sopravvenisse l'esigenza di disporre, per lo svolgimento delle proprie finalità istituzionali, dei locali indicati nel presente comma, individuare e concedere nuovi spazi al C.R.C. nel rispetto delle indicazioni riportate nella presente Convenzione. Le parti promuovono azioni di coordinamento per la gestione di eventuali interferenze tra le attività lavorative e per la gestione delle emergenze. Qualsiasi attività del C.R.C. che possa interferire con il normale esercizio dell'Università Ca' Foscari deve essere preventivamente concordata con l'Ateneo.*

**Valore non definito*

Art. 4 –L'Università. per favorire le iniziative a carattere culturale. sportive-dilettantistiche. ricreative e di turismo sociale. assegnerà annualmente un contributo economico al C.R.C.. rapportato al programma annuale di attività di cui all'articolo 5 e quantificato dall'Università in base alle disponibilità finanziarie previste nel Bilancio di Ateneo. Il contributo verrà versato al CRC per anno di riferimento entro la fine del mese di febbraio dell'anno stesso a titolo di anticipazione.

Art. 5-10 Omissis

Art. 11 -La presente convenzione ha la durata di anni 6 (sei) dalla data della stipula ed è innovabile mediante apposito accordo scritto firmato dalle parti.

Art. 12-18 Omissis